



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza n. 62 del 28/11/2024

OGGETTO: *Requisitoria temporanea pozzo sito censito al N.C.T. del Comune di Gangi, Foglio 34 Particella 307 sub 2, di proprietà della sig.ra Barreca Antonina.
Proroga fino al 31.03.2025 dell'Ordinanza Sindacale n. 27 del 13/05/2024.*

IL SINDACO

nella qualità di Autorità locale di Protezione Civile e di Igiene e Sanità nel territorio ai sensi dell'art. 50, comma 5° e dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la deliberazione n.100 dell'11 marzo 2024 della Giunta della Regione Sicilia con la quale è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza idrica che coinvolge anche il territorio della Provincia di Palermo

Visto il decreto del Segretario generale n. 174/2024 della Presidenza della regione Siciliana – Autorità di Bacino idrogeografico della SICILIA, è, avente ad oggetto - Misure urgenti di semplificazione mirate al superamento della crisi idrica (art. 93 Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e ss.mm.ii.) - modifica e integrazione al Dsg n. 187 del 23 giugno 2022;

Viste le condizioni di forte siccità e la conseguente carenza di risorse idriche che sta interessando la nostra regione

Considerato il perdurare, delle gravi condizioni di criticità idrica, anche nella stagione autunnale per la scarsa piovosità, che ha portato al prosciugamento degli invasi (diga Ancipa);

Considerato che le previsioni meteorologiche continuano a indicare scarse piovosità anche per la stagione invernale;

Visto che si rende necessario individuare sul territorio comunale risorse idriche quali pozzi esistenti dal quale attingere l'acqua necessaria per le necessità sollevate dal settore agricolo;

Considerato che le aziende agricole e zootecniche non possono essere servite dalla condotta idrica comunale;

Atteso che è stato individuato il pozzo sito sul terreno, censito al N.C.T. del Comune di Gangi, Foglio 34 - P.IIa 307 sub 2, di proprietà della sig.ra Barreca Antonina, il cui emungimento consentirebbe di alleviare sensibilmente la criticità di emergenza idrica sopra descritta;

Vista l'ordinanza Sindacale n 27 del 13/05/2024, di requisitoria temporanea del pozzo in oggetto fino al 30 novembre 2024;

Preso atto che, la sig.ra Barreca Antonina (proprietaria) ha manifestato, per le vie brevi, l'assenso all'utilizzo dell'acqua per uso zootecnico e agricolo senza alcun indennizzo, attese le finalità di pubblico interesse, quale gesto di solidarietà per alleviare le sofferenze delle imprese in difficoltà, ferma restando la necessità che il Comune si faccia carico a proprie cure e spese (ivi comprese le spese per l'energia elettrica consumata e utilizzo della pompa di sollevamento dell'acqua) della gestione del predetto pozzo ai fini dell'utilizzo per le finalità di cui sopra;

Visto l'art. 7 della legge recante «Norme sull'abolizione del contenzioso amministrativo» del 20

marzo 1865, n. 2248, All. E, la quale prevede che «allorquando per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata [...] essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti»;

Ritenuto che la carenza di approvvigionamento idrico per le aziende agricole e zootecniche investe profili di igiene e sanità pubblica per cui l'attività intrapresa dal Comune è da ritenersi imprescindibile e determinante per il bene della collettività;

Ravvisati i motivi di necessità ed urgenza, si ritiene necessario e senza indugio disporre la requisizione per pubbliche finalità ed interesse del pozzo sito sul terreno, censito al N.C.T. del Comune di Gangi, Foglio 34 - P.lla 307 sub 2, mediante l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 del D.lgs. 267/2000;

dare atto che la responsabilità di accesso all'area resta in capo al Comune di Gangi

Richiamato l'art. 50 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la L. 08/06/1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 38;

Vista la legge 07/08/1990, n. 241;

Vista la legge 833/78;

Visto l'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E

ORDINA

- 1) Per le finalità in narrativa espresse e per i motivi contingibili ed urgenti di cui in premessa, la requisizione temporanea del pozzo sito sul terreno, censito al N.C.T. del Comune di Gangi, Foglio 34 - P.lla 307 sub 2, di proprietà della sig.ra Barreca Antonina per l'utilizzo del pozzo ai fini agricoli e zootecnici al servizio delle aziende che necessitano per l'abbeveramento del proprio patrimonio zootecnico e le necessità aziendali ai fini agricoli;
- 2) Di dare atto che la suddetta requisizione ha carattere temporaneo sino al termine della fase di emergenza sopradescritta e comunque non oltre il 31 Marzo 2025;
- 3) Di dare atto che il Comune assume gli oneri relativi alla custodia e alla gestione del pozzo a proprie cure e spese (ivi comprese le spese per l'energia elettrica consumata per il sollevamento dell'acqua) per fare fronte all'emergenza sopra rappresentata, senza corrispondere alcun indennizzo alla ditta;
- 4) Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. di avvalersi per la custodia e gestione del predetto pozzo;
- 5) Individuare, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2019, responsabile del procedimento l'ing. Natale Genduso, responsabile del Settore Tecnico LL.PP. di questo Comune;

DISPONE

- 1) Che il presente provvedimento venga notificato a:
 - a) sig.ra Barreca Antonina, ... omissis ... nella qualità di proprietaria del pozzo sito sul terreno, censito al N.C.T. del Comune di Gangi, Foglio 34 - P.lla 307 sub 2;
- 2) Che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo del Comune e comunicato al Responsabile del Settore Tecnico LL.PP, a S.E. il Prefetto di Palermo, al Comandante della Stazione Carabinieri di Gangi e al Comando di Polizia Municipale.

ESONERA

La proprietaria dell'area da ogni responsabilità civile e/o penale per l'accesso sul fondo ai fini dell'attingimento dell'acqua.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto di Palermo entro 30 giorni, al TAR Sicilia entro 60 giorni, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

Gangi, lì 28/11/2024

IL SINDACO